

N° di Raccolta

**CONTRATTO DI APPALTO AVENTE AD OGGETTO IL
SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA IN
MODALITA' SAAS DELL'APPLICATIVO SIUS GESTIONE
STUDENTI
CIG: B41A1F9ECF**

L'anno 2025, il giorno _____ (__) nel mese di _____ ,

tra

- L'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (di seguito denominata "Azienda", "Amministrazione", "Stazione Appaltante"), con sede in Viale Gramsci, 36, Firenze, Codice Fiscale 94164020482, rappresentata dal Dr. Andrea Franci, nato a [REDACTED] e domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda stessa, il quale interviene in qualità di Dirigente dell'Area Gestione del Patrimonio, Servizi Tecnici e Informatici dell'Azienda competente per materia, giusta attribuzione con Provvedimento del Direttore n. 82/23 del 19/06/2023, autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'Azienda medesima per il presente atto, in virtù del Regolamento organizzativo aziendale approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 244 del 4 marzo 2019;

E

- IN4MATIC S.r.l. (di seguito denominata "Operatore Economico", "Appaltatore", "Aggiudicatario"), con sede legale in Via Garibaldi, 100 Chignolo Po (PV), Codice Fiscale e P. I.V.A. 01972110181, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Cremona – Mantova - Pavia,

rappresentata dal Dr. Pierpaolo Maggi, nato a [REDACTED] e domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Operatore Economico, nella sua qualità di Legale rappresentante come risulta dall'apposita visura camerale conservata agli atti dell'Ufficio

PREMESSO E CONSIDERATO

- che con provvedimento a contrarre n. 92 del 30/10/2024, è stata avviata, ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. b), punto 2 del D.Lgs. 36/2023, una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l'affidamento del "SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA IN MODALITA' SAAS DELL'APPLICATIVO SIUS GESTIONE STUDENTI" da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta al minor prezzo;
- che con il suddetto atto, sono stati approvati la Lettera d'invito/Disciplinare di Gara, lo schema del presente contratto e tutti gli atti della procedura;
- che, a seguito dell'espletamento della procedura di acquisizione offerta sul Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana – S.T.A.R.T., quale piattaforma di negoziazione abilitata AGID, con Determinazione dirigenziale n. 830 del 30/12/2024, si è provveduto ad approvare il Verbale di gara in data 19/11/2024 n. 809 di Repertorio e n. 2079 di Raccolta e ad aggiudicare in conformità alla proposta di aggiudicazione comunicata dal Responsabile Unico di Progetto (RUP) all'Operatore Economico la procedura di cui trattasi;
- che prima dell'aggiudicazione sono stati esperiti, a carico dell'Operatore economico aggiudicatario, i controlli relativi al possesso dei requisiti generali e speciali ai sensi degli artt. 94, 95 e 100 del D.Lgs. n. 36/2023, con esito

regolare, come risulta dalla proposta di aggiudicazione del RUP e quindi l'aggiudicazione predetta risulta efficace dall'adozione della Determinazione sopra citata ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D.Lgs. 36/2023;

- che il Dirigente Dr. Andrea Franci dichiara l'insussistenza alla data odierna di motivi ostativi alla stipula del presente contratto ai sensi degli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 e delle altre disposizioni vigenti in materia, nonché ai sensi dell'art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i. l'assenza di Convenzioni CONSIP attive o convenzioni/contratti di altre Centrali di committenza regionale o contratti aperti regionali aventi ad oggetto il servizio di cui trattasi come risulta dall'attestazione del RUP prot. 9979/24 del 01/08/2024 conservata agli atti dell'Ufficio;

- che, a fronte di richiesta inoltrata attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia prot. n. PR_PVUTG_Ingresso_0075171_2024112, non è ancora intervenuto alla data odierna il rilascio delle Informazioni di cui all'art. 84, comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011 relative all'Operatore economico aggiudicatario ed essendo decorso il termine di 30 (trenta) giorni da tale richiesta, si procede alla stipula del presente contratto previa acquisizione dall'Aggiudicatario medesimo della dichiarazione di cui all'art. 89 del medesimo D.Lgs. 159/2011;

- che è stata verificata la permanenza della regolarità contributiva dell'Aggiudicatario ai fini della stipula del presente contratto mediante acquisizione del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) favorevole per lo stesso;

- che ai sensi dell'art. 18, comma 3, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, il Dr. Andrea Franci dà atto che al presente affidamento non si applica il termine

previsto dalla predetta disposizione normativa;

- che l'Operatore Economico ha costituito cauzione definitiva a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto;
- che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in forma di scrittura privata e in modalità elettronica.

TUTTO CIO' PREMESSO

Art. 1 (Oggetto)

L'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, nella persona del Dirigente Dr. Andrea Franci, affida alla società IN4MATIC Srl che nella persona del Sig. Pierpaolo Maggi si obbliga legalmente e formalmente ad eseguire ed a far eseguire a perfetta regola d'arte il “SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA IN MODALITA' SAAS DELL'APPLICATIVO SIUS GESTIONE STUDENTI”.

L'Operatore Economico si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto di quanto previsto nella lettera di invito/disciplinare, nell'offerta economica e nel dettaglio economico presentati dallo stesso in sede di gara sul Sistema telematico START, che si intendono parte integrante del presente contratto, sebbene non materialmente allegati.

Art. 2 (Durata del contratto)

Il contratto ha durata di mesi 36 (trentasei) decorrenti dal 01/01/2025.

Art. 3 (Corrispettivo contrattuale)

Il corrispettivo contrattuale massimo è fissato in Euro 258.000,00= (Euro duecentocinquantottomila/00) oltre IVA nei termini di legge per il servizio di assistenza in modalità Saas all'applicativo SIUS (Sistema Informativo Unico Studenti), comprensivo dei moduli “Portale servizi on-line”, “Casellario

assistenza” e “porte di dominio” per la durata di trentasei mesi e risultanti dal Dettaglio Economico presentato sul sistema START dall’Appaltatore.

L’Azienda non garantisce il raggiungimento dell’importo massimo contrattualizzato e pagherà solo i servizi effettivamente richiesti e regolarmente eseguiti. Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di tutte le spese connesse alle prestazioni richieste negli atti di gara.

Per il presente appalto non è stato redatto il D.U.V.R.I., in quanto il RUP, previa verifica presso il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Azienda, ha ritenuto non sussistere rischi da interferenza.

Art. 4 (Modifica di contratto)

In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di sua efficacia si applica la disciplina di cui all’art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del corrispettivo contrattuale, l’Appaltatore è obbligato all’esecuzione alle stesse condizioni previste dal presente contratto ai sensi dell’art. 120, co.9 del medesimo D.Lgs. 36/2023. Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi e, ove l’Azienda lo giudichi opportuno, comportano la messa in ripristino a carico dell’Operatore Economico della situazione preesistente.

Art. 5 (Gestione digitale del contratto)

Ogni comunicazione, inerente la gestione del contratto dovrà essere trasmessa tramite PEC. Di seguito vengono indicate rispettivamente la PEC dell’Azienda: dsutoscana@postacert.toscana.it e quella dell’Operatore Economico: in4matic@pec.in4matic.it. La modalità di comunicazione sopra

indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

Art. 6 (Fatturazione e pagamenti)

La fatturazione dovrà avvenire dopo che il Direttore dell'esecuzione abbia accertato che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente contratto e negli altri documenti ivi richiamati.

L'Azienda è soggetta all'applicazione dello "split payment" ai sensi del comma 1 dell'art. 1 del D.L. 50 del 24 aprile 2017 convertito con modificazioni dalla Legge n. 96 del 21 giugno 2017 e le fatture trasmesse esclusivamente con il sistema di interscambio dovranno recare la dicitura IVA "Scissione dei pagamenti".

Sono esclusi dal meccanismo dello split payment i seguenti fornitori: i lavoratori autonomi del regime dei minimi e forfettario che non applicano Iva sulle fatture; i professionisti che applicano ritenuta d'acconto; tutti coloro che sono soggetti al meccanismo dell'inversione contabile o reverse charge.

Le fatture elettroniche, intestate all'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario – Viale Gramsci, n. 36 Firenze, dovranno pervenire esclusivamente tramite Sistema di Interscambio (SDI) secondo le relative specifiche tecniche:

- Fatturazione Elettronica sede di Siena: Codice univoco ufficio: VNLROD; Nome ufficio: FatturaPA_DSU_S,I secondo le prescrizioni contenute nel D.M. 55 del 3 aprile 2013 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica", con indicazione del codice CIG B41A1F9ECF.

Ai fini del rispetto dell'art. 11, comma 6, del D.Lgs. 36/2023, l'Operatore

Economico nelle fatture emesse nel periodo di vigenza contrattuale nelle modalità sopra indicate, dovrà operare, sull'importo relativo alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di legge, determinando l'effettivo importo oggetto di liquidazione. Nella fattura emessa a saldo della prestazione l'Operatore Economico dovrà riportare nel campo descrittivo l'importo a saldo riferito all'ultima parte di prestazione svolta e la somma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la base imponibile oggetto di liquidazione finale.

I pagamenti saranno disposti secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm. e ii., a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore e nel rispetto di quanto sopra disposto, dopo l'accertamento di regolare esecuzione da parte del RUP, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa.

Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Azienda procederà ad acquisire, ai sensi dell'art. 11, comma 6 del D.Lgs. 36/23, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell'Appaltatore attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC, ove l'Azienda non sia già in possesso di tale documento in corso di validità precedentemente acquisito per i pagamenti relativi al presente contratto, sarà richiesto all'autorità competente entro i due giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura; il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento è

sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione; pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dall'Operatore Economico per detto periodo di sospensione dei termini.

Qualora dalle risultanze del DURC risulti una inadempienza contributiva, l'Azienda segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D.Lgs. 36/23, in caso di ottenimento del DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Azienda tramite il RUP trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto direttamente dall'Azienda agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Azienda tramite il RUP applica quanto previsto all'art. 11, comma 6, del D.Lgs. 36/23.

La fattura relativa all'ultima parte del corrispettivo contrattuale deve essere emessa dopo il rilascio del Certificato di regolare esecuzione e il relativo pagamento viene disposto secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa alle medesime condizioni, compresa la sospensione dei termini di pagamento per la verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'Operatore Economico, sopra previste per i pagamenti in corso di esecuzione.

Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al

presente articolo, le stesse non verranno accettate.

L'Azienda, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973 così come modificato dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 986-989, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 procede alla verifica che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali. Il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento delle fatture è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta.

I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei comma precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore dell'Operatore Economico mediante accreditamento sul c/c bancario dedicato indicato nel modello tracciabilità dei flussi finanziari conservato in atti o su un diverso conto corrente, bancario o postale che potrà essere comunicato con lettera successiva entro 7 (sette) giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 (sette) giorni dalla sua prima utilizzazione.

Il Sig. Pierpaolo Maggi esonera l'Azienda da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo effettuati.

L'Azienda, nei casi in cui siano contestate alle obbligazioni contrattuali, può sospendere i pagamenti all'Operatore Economico fino a che questo non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali previste al successivo art. 13.

Art. 7 (Tracciabilità dei flussi finanziari)

L'Operatore Economico si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/8/2010 n. 136. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il

presente appalto, l'esecutore prende atto del seguente codice identificativo gara CIG n. B41A1F9ECF. Nel documento “Tracciabilità dei flussi finanziari” conservato in atti sono riportati i numeri di conto corrente bancari/postali dedicati anche in via esclusiva alla presente commessa pubblica unitamente alle generalità delle persone delegate ad effettuarvi operazioni così come comunicati dall'Operatore Economico. Quest'ultimo è tenuto a comunicare all'Azienda eventuali variazioni relative ai conti correnti indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.

Art. 8 (Verifica di conformità e Attestazione di regolare esecuzione)

Il Sig. Marco Aleksy Commissio, dipendente aziendale, è nominato Direttore dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 36/2023.

Il presente contratto è soggetto a verifica di conformità/regolare esecuzione, mediante rilascio di apposito certificato, al fine di accertare che l'oggetto del contratto, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal RUP sulla scorta delle verifiche effettuate dal Direttore dell'esecuzione in conformità a quanto previsto dal Codice dei contratti.

Art. 9 (Subappalto, subcontraenti e cessione del contratto)

Non è ammesso il subappalto in quanto l'Operatore Economico non ne ha fatto richiesta in sede di offerta.

Il presente contratto non può essere ceduto neppure parzialmente, a pena di nullità della cessione medesima, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 10 (Cessione del credito)

La cessione del credito è disciplinata dall'art. 120, comma 12 e dall'allegato

II.14 del D.Lgs. 36/2023 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.

L'Operatore Economico dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del seguente CIG n. B41A1F9ECF. L'Azienda provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati.

Il contratto di cessione deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificato all'Azienda.

La notifica all'Azienda dell'eventuale cessione del credito deve avvenire in modalità telematica secondo quanto indicato al precedente articolo 5.

Art. 11 (Obblighi e responsabilità dell'Appaltatore)

L'Operatore Economico è tenuto ad eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'Azienda del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti. L'Appaltatore è obbligato al rispetto delle norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni previste dalla vigente normativa ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. L'Appaltatore è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della

categoria e dagli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località in cui viene eseguita la prestazione. In caso di violazione dei predetti obblighi il dirigente responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto all’Appaltatore, fino a quando non sia accertato l’integrale adempimento degli obblighi predetti. Per la sospensione dei paramenti l’Appaltatore non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento danni. Nell’esecuzione del presente contratto l’Appaltatore è responsabile per infortuni e danni arrecati a persone o cose, tanto dell’Azienda che di terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, con conseguente esonero dell’Azienda da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo. L’Operatore economico esonera l’Azienda da ogni responsabilità ed onere derivante da pretese di terzi in ordine a diritti di proprietà intellettuale sull’oggetto della prestazione.

L’Operatore Economico assume l’obbligo di garantire la proprietà dei beni forniti e di sollevare l’Azienda di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

Art. 12 (Estensione degli obblighi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici)

L’Operatore Economico, in ottemperanza dell’articolo 2 del Codice disciplinare e di condotta dei dipendenti dell’Azienda, quale parte integrante del contratto, sebbene non allegato, e reso disponibile sul sito istituzionale dell’Azienda <https://www.dsutoscana.it/web/ardsu/-/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta> si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compresi quelli dell’eventuale Subappaltatore, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all’attività svolta.

L'Operatore Economico ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso a quelli dell'eventuale subappaltatore, e ad inviare all'Azienda comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

Art. 13 (Penali e risoluzione del contratto)

L'erogazione del servizio deve essere effettuata in conformità a quanto previsto nella lettera di invito/disciplinare con la previsione di specifici SLA che ove non siano rispettati per fatto imputabile dell'Appaltatore determineranno l'applicazione a proprio carico delle penalità di seguito indicate:

- tempo di risoluzione problematiche inerenti un malfunzionamento (intendendo per "malfunzionamento" qualsiasi comportamento difforme dall'atteso, non imputabile alla stazione appaltante): entro 8 h lavorative dalla segnalazione con penale dell'1 per mille del valore contrattuale netto per ogni giorno di ritardo;
- tempo di risoluzione problematiche inerenti un malfunzionamento nei 10 giorni di calendario precedenti la pubblicazione delle graduatorie provvisorie e definitive del concorso borse di studio e posti alloggio (intendendo per "malfunzionamento" qualsiasi comportamento difforme dall'atteso, non imputabile alla stazione appaltante): entro 4 ore lavorative dalla segnalazione con penale dell'1 per mille del valore contrattuale netto per ogni giorno di ritardo;
- tempo di risposta per l'invio dei dati per richieste di estrazioni non possibili dal back office: entro 16 ore lavorative dalla richiesta con penale dell'1 per

mille del valore contrattuale netto per ogni giorno di ritardo;

- tempo di inserimento di informazioni propedeutiche al buon funzionamento del programma come ad esempio non esaustivo inserimento di nuove camere, nuove strutture, etc: entro 16 ore lavorative dalla richiesta con penale dell'1 per mille del valore contrattuale netto per ogni giorno di ritardo.

Le penali sopra elencate sono calcolate nella misura giornaliera indicata per ogni giorno di ritardo e fino al giorno in cui perdurerà l'inadempimento, costituendo obbligo dell'Aggiudicatario di sostituire la prestazione difforme con quella conforme alle prescrizioni; se i ritardi persistono oltre il decimo giorno l'Azienda, ferma restando l'applicazione della penale giornaliera sopra prevista, procede ai sensi dell'art. 122, comma 4 del D.Lgs. 36/2023.

L'Appaltatore è tenuto, con oneri interamente a proprio carico, a reiterare le prestazioni, in caso di riscontrate difformità rispetto agli impegni contrattuali e alle norme di buona tecnica, previa specifica segnalazione da parte del RUP. L'Azienda, ove riscontri inadempienze nell'esecuzione del presente contratto idonee all'applicazione delle penali, provvede a contestare all'Appaltatore tramite PEC, le inadempienze riscontrante con l'indicazione della relativa penale da applicare, con l'obbligo da parte dello stesso di presentare entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento le eventuali controdeduzioni. Nel caso in cui l'Appaltatore non risponda o, pur rispondendo, non dimostri che l'inadempimento non è ad esso imputabile, l'Azienda applica le penali nella misura sopra riportata a decorrere dalla data di inadempimento e fino all'avvenuta esecuzione della relativa prestazione o alla corretta prestazione in caso di prestazione non conforme.

Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull'ammontare delle fatture

ammesse al pagamento.

Nel caso in cui l’Azienda accerti l’esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dall’Appaltatore non procede con l’applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l’esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all’applicazione delle penali senza necessità di ulteriori adempimenti. L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto dell’Azienda ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell’Azienda di richiedere il risarcimento del maggior danno.

Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, da parte dell’Appaltatore tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, l’Azienda procede ai sensi dell’art. 122, comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023.

L’Azienda procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile:

- nei casi di cui all’art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023;
- in caso di comminazione di penali per un importo pari al 10% dell’importo dell’appalto;
- in caso di apertura di una procedura concorsuale a carico dell’Appaltatore, nei casi previsti dalla legge;
- in caso di messa in liquidazione o cessione dell’attività dell’Operatore economico;
- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010;

- in caso di subappalto;
- in caso di cessione di tutto o parte del contratto;
- in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore;
- in caso di violazione dell'articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – *pantoufle* o *revolving door*).

In caso di risoluzione del contratto:

- resta ferma l'ulteriore disciplina dettata dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023;
- l'Azienda procederà in tutto o in parte all'escussione della garanzia definitiva di cui al successivo articolo 14, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni da parte dell'Appaltatore. L'incameramento della cauzione avverrà mediante semplice dichiarazione intimata a mezzo PEC.

Art. 14 (Garanzia definitiva e coperture assicurative)

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto l'Operatore Economico ha costituito garanzia definitiva mediante fidejussione bancaria n. 125188 del 15/01/2025, con la quale BANCO BPM spa si costituisce fideiussore a favore dell'Azienda nell'interesse dell'Appaltatore stesso, fino alla concorrenza della somma di Euro 12.900,00= (dodicimilanovecento/00). L'importo della cauzione è stato ridotto del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000 come da dichiarazione contenuta nella Domanda di partecipazione alla gara conservata agli atti.

L'atto suddetto di cauzione è conservato in originale agli atti dell'Ufficio. La garanzia fideiussoria valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall'art. 106, del D.Lgs. 36/2023, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di rilascio del certificato di verifica di conformità di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.

Art. 15 (Revisione prezzi)

Il corrispettivo contrattuale rimane fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

E' ammessa la revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione si farà riferimento agli indici di costo e di prezzo di cui al comma 3 del predetto art. 60 pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT.

La parte nel cui interesse si è determinata la variazione nei termini idonei a giustificare la revisione dei prezzi deve avanzare alla controparte richiesta scritta di revisione entro 30 (trenta) giorni dall'avvio del secondo anno di esecuzione contrattuale. Il suddetto termine è fissato a pena di decadenza; di conseguenza il suo mancato rispetto determina l'improcedibilità della richiesta tardiva. Il relativo procedimento amministrativo si concluderà entro 30

(trenta) giorni dal ricevimento della richiesta con l'adozione da parte dell'Azienda delle determinazioni del caso.

Art. 16 (Recesso)

L'Azienda si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso via PEC di almeno 20 (venti) giorni, previo pagamento delle prestazioni relative alle forniture eseguite, nonché delle somme previste ai sensi del medesimo articolo di cui sopra. L'Operatore Economico rinuncia espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile. E' fatto divieto all'Appaltatore di recedere dal contratto.

L'Amministrazione ha diritto di recedere dal contratto nei casi di cui all'art. 92 comma 3 del D. Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia) e con le modalità ivi previste.

L'Amministrazione ha diritto, altresì, di recedere dal presente contratto qualora, a norma dell'art. 1, comma 13, del D.L. 95/2012 convertito in L. 7/8/2012 n. 135, accerti la disponibilità di nuove convenzioni CONSIP o Accordi quadro di Centrali di Committenza che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'Appaltatore, fatta salva la facoltà di una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative da parte dell'Appaltatore medesimo.

Art. 17 (Affidamento in caso di risoluzione del Contratto)

In caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo pronunciata a carico dell'Appaltatore, oppure di risoluzione del

contratto ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. 36/2023 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto l'Azienda si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 124 D.Lgs. 36/2023 cui si rinvia.

Art. 18 (Spese contrattuali)

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso, secondo quanto disposto dal D.P.R. 26/04/1986 n. 131 e ss.mm.ii. Le spese di registrazione saranno a carico della parte che ne avrà fatto richiesta.

Il presente contratto è sottoscritto con firma digitale, giusta la previsione di cui all'art. 18, comma 1 del D.Lgs. 36/2023.

L'imposta di bollo ai sensi della Tabella A dell'Allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023 è pari ad Euro 120,00= (centoventi/00), è posta a carico dell'Appaltatore ed è assolta in modo virtuale secondo le disposizioni di cui alla Circolare numero 22/E del 28 luglio 2023, l'Agenzia delle Entrate in modalità telematica utilizzando il modello F24 Versamenti con elementi identificativi (F24 Elide).

Art. 19 (Trattamento dati personali)

Le parti dichiarano di aver provveduto, ciascuna per la propria parte, a fornire l'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 per protezione dei dati personali (di seguito anche il "Regolamento UE" o "GDPR") ai propri rappresentanti, i cui dati personali vengono trattati nell'ambito del presente procedimento, o in ulteriori documenti ad esso collegati, esclusivamente ai

fini della conclusione del presente contratto e per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso.

Con la sottoscrizione del presente contratto l'Appaltatore, accertata la sua capacità di assicurare ed essere in grado di dimostrare l'adozione ed il rispetto di misure tecniche organizzative adeguate ad adempiere a quanto previsto dalla normativa e dalla regolamentazione in vigore sul trattamento dei dati personali, è altresì designato quale Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR con apposito atto di nomina allegato (All. A). Il Responsabile del trattamento dovrà attenersi agli obblighi e alle istruzioni impartite dall'Azienda e alle eventuali ulteriori direttive che il Titolare dovesse ragionevolmente impartire per garantire la protezione e la sicurezza dei dati personali.

L'Appaltatore è autorizzato al trattamento dei dati personali di cui al presente contratto esclusivamente per le finalità ivi indicate, pertanto eventuali trattamenti, comunicazioni, cessioni di dati personali per finalità diverse da quelle indicate nel contratto dovranno essere espressamente e specificatamente autorizzate dal Titolare. La durata della nomina avrà validità per il tempo necessario per eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell'appalto.

Alla scadenza del contratto, ove lo stesso non sia prorogato, l'Appaltatore dovrà comunicare al Titolare di aver cessato il trattamento dei dati a cui si riferiva la nomina a Responsabile di cui al presente articolo.

Resta inteso che, in caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore di uno qualunque degli obblighi e delle istruzioni previsti nel presente articolo e nell'Allegato, l'Azienda potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il

contratto ed escutere la garanzia definitiva, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne all'Azienda e/o a terzi.

Art. 20 (Norme di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute:

- nel D.Lgs. n. 36/23 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- nella L.R.T. n. 38/2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili;
- nel “Regolamento di attuazione” della L.R. 38/2007 approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 30/R del 27/05/2008 e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili;.

Art. 21 (Foro competente)

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto, ove l'Azienda sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

Art. 22 (Accettazione clausole contrattuali ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile)

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, II comma, Codice Civile il Sig. Pierpaolo Maggi dichiara di accettare specificatamente le clausole di cui agli articoli: 3 – Corrispettivo contrattuale; 6 - Fatturazione e pagamenti; 11 -

Obblighi e responsabilità dell'Appaltatore; 13 – Penali e Risoluzione del
contratto; 16 – Recesso; 21 - Foro competente.